Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 121 – 24 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

DIFFERITO ALL'1.9.2020 / 1.1.2021 L'INVIO DEI CORRISPETTIVI CARBURANTI

RIFERIMENTI

- **Art. 2, D.Lgs. n. 127/2015**
- **Art. 1, comma 909, Legge n. 205/2017**
- **Provvedimenti Agenzia Entrate 28.5.2018, 30.12.2019 e 22.4.2020**

IN SINTESI

Con un recente Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha ridefinito i termini entro i quali i distributori di carburante (non ad elevata automazione) sono tenuti ad effettuare la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

In particolare è disposto che l'obbligo decorre:

- *dall'1.9.2020 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina / gasolio;*
- *dall'1.1.2021 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina / gasolio.*

Conseguentemente, il primo invio dei dati all'Agenzia delle Dogane dovrà essere effettuato (sia per i trimestrali che per i mensili) entro il 2.11.2020 (il 31.10 cade di sabato) e riguarderà i corrispettivi delle cessioni di carburante del mese di settembre.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

In merito all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori previsto dall'art. 1, comma 909, Finanziaria 2018, si rammenta che:

- con il Provvedimento 28.5.2018 l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane, ha definito l'ambito di applicazione dell'obbligo in esame, i dati che devono essere comunicati e le relative modalità d'invio (Informativa SEAC 31.5.2018, n. 168). In base al citato Provvedimento, l'invio telematico con cadenza mensile ha riguardato, a decorrere dall'1.7.2018, soltanto gli impianti c.d. "ad elevata automazione";
- con il Provvedimento 30.12.2019 (Informativa SEAC 7.1.2020, n. 3) la stessa Agenzia ha individuato i termini di decorrenza dell'adempimento in esame per i distributori diversi da quelli "ad elevata automazione", prevedendo un avvio scaglionato in base ai litri di benzina / gasolio erogati **nel 2018**:
  - **dall'1.1.2020** se sono stati erogati **più di 3 milioni di litri**;
  - **dall'1.7.2020** se sono stati erogati **più di 1,5 milioni di litri e fino a 3 milioni di litri**;
  - **dall'1.1.2021** se sono stati erogati **fino a 1,5 milioni di litri**.

NUOVI TERMINI DI DECORRENZA DELL'OBBLIGO

Con il recente Provvedimento 22.4.2020, "*anche a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale COVID19",* l'Agenzia delle Entrate, rivede quanto precedentemente previsto, disponendo che

*"la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni ... sono obbligatorie **a partire dal 1° settembre 2020** con riferimento agli **impianti che, nel 2018, hanno erogato** complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una **quantità superiore a 1,5 milioni di litri**.*

*[...] la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni ... sono obbligatorie a partire **dal 1° gennaio 2021** con riferimento agli **impianti che, nel 2018, hanno erogato** complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una **quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri**".*

Ciò comporta che, la nuova decorrenza dell'obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina / gasolio dei distributori "non ad elevata automazione" risulta così individuata.

OBBLIGO MEMORIZZAZIONE / INVIO TELEMATICO DEI DATI DA PARTE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

*Litri di benzina / gasolio erogati complessivamente **nel 2018***	*Decorrenza*
Fino a 1,5 milioni di litri	dall'**1.1.2021**
Più di 1,5 milioni di litri	dall'**1.9.2020**

Da quanto sopra deriva pertanto che l'avvio scaglionato dell'adempimento in esame, che prima prevedeva 3 categorie di soggetti, è ora stato "organizzato" in base a 2; **non rileva più il fatto di aver erogato più di 3 milioni di litri di benzina / gasolio**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

IMPIANTI CHE HANNO EROGATO PIÙ DI 3 MILIONI DI LITRI DI BENZINA / GASOLIO

Per gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di 3 milioni di litri di benzina / gasolio:

- l'assolvimento dell'obbligo in esame **era previsto a decorrere dall'1.1.2020** ma, considerato che il Provvedimento era stato pubblicato il 30.12.2019, **il primo invio dei corrispettivi** era previsto **entro il 30.4.2020**.

  NB Per tali soggetti la **scadenza del 30.4.2020** per l'invio dei dati relativi alle cessioni di benzina e gasolio di gennaio / febbraio / marzo 2020 **è venuta meno**, fermo restando che **lo stesso può essere (volontariamente) effettuato** "anticipando" la decorrenza dell'obbligo. Ciò comporta la necessità di provvedere all'invio anche per i mesi successivi nei termini ordinariamente previsti;

- trova ora applicazione quanto previsto per gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina / gasolio. L'obbligo di memorizzazione ed invio dei dati **decorre pertanto dall'1.9.2020**.

IMPIANTI CHE HANNO EROGATO PIÙ DI 1,5 MILIONI DI LITRI DI BENZINA / GASOLIO

Per gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina / gasolio il nuovo Provvedimento in esame **differisce il termine di decorrenza dell'obbligo** di memorizzazione ed invio dei corrispettivi per le cessioni di benzina / gasolio **dall'1.7 all'1.9.2020**.

IMPIANTI CHE HANNO EROGATO FINO A 1,5 MILIONI DI LITRI DI BENZINA / GASOLIO

Il nuovo Provvedimento **non apporta modifiche** per gli impianti che nel 2018 hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina / gasolio in quanto per gli stessi la decorrenza dell'obbligo in esame **rimane fissata all'1.1.2021** come in precedenza.

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI

Come evidenziato nelle Motivazioni del Provvedimento in esame, **non sono state apportate modifiche alla periodicità** con la quale deve essere effettuato l'invio dei dati. In particolare si rammenta che lo stesso va effettuato:

- con periodicità **mensile**, **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di riferimento;
- con cadenza **trimestrale, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre** di riferimento per i soggetti IVA trimestrali (detti soggetti possono comunque scegliere l'invio mensile).

Tipologia soggetto	Termine di invio
Soggetto IVA mensile	ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento
Soggetto IVA trimestrale	ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento

NB Considerate le nuove decorrenze dell'obbligo in esame, pertanto, il **primo invio** dei dati:

- da parte dei soggetti che nel 2018 hanno **erogato più di 1,5 milioni di litri** di benzina / gasolio dovrà essere effettuato **entro il 2.11.2020** (il 31.10 cade di sabato) sia da parte dei soggetti mensili che di quelli trimestrali **e riguarderà i corrispettivi** delle cessioni di carburante del mese di **settembre 2020**;
- da parte dei soggetti che nel 2018 hanno **erogato fino a 1,5 milioni di litri** di benzina / gasolio dovrà essere effettuato:
  - **entro l'1.3.2021** (il 28.2 cade di domenica) per i soggetti mensili e riguarderà i corrispettivi delle cessioni di carburante del mese di **gennaio 2021**;
  - **entro il 30.4.2021** per i soggetti trimestrali e riguarderà i corrispettivi delle cessioni di carburante del **trimestre gennaio - marzo 2021**.

■

RIPRODUZIONE VIETATA